



PSR
2014-2020

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale; l'Europa
investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



BANDO PER L'ACCESSO ALLA MISURA 19, SOTTO MISURA 19.2, AZIONE 2.4 "SERVIZI PER L'OSPITALITÀ DIFFUSA" DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE OPEN LEADER

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto e finalità
- Articolo 2 Aree di intervento
- Articolo 3 Strutture competenti
- Articolo 4 Operazioni attivabili e risorse finanziarie disponibili
- Articolo 5 Protezione e valutazione ambientale

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ'

- Articolo 6 Beneficiari e requisiti di ammissibilità
- Articolo 7 Piano di sviluppo aziendale

CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ'

- Articolo 8 Tipologia e aliquote del sostegno
- Articolo 9 Costo minimo e massimo ammissibile al sostegno
- Articolo 10 Operazioni ammissibili
- Articolo 11 Requisiti di ammissibilità delle operazioni
- Articolo 12 Operazioni non ammissibili
- Articolo 13 Costi ammissibili
- Articolo 14 Costi non ammissibili
- Articolo 15 Congruità e ragionevolezza dei costi
- Articolo 16 Complementarità con altri strumenti dell'Unione europea

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

- Articolo 17 Presentazione della domanda di sostegno
- Articolo 18 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno
- Articolo 19 Criteri di selezione e di priorità
- Articolo 20 Istruttoria della domanda e concessione del sostegno
- Articolo 21 Graduatoria

CAPO V ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

- Articolo 22 Avvio e conclusione
- Articolo 23 Proroghe
- Articolo 24 Varianti sostanziali
- Articolo 25 Varianti non sostanziali

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

- Articolo 26 Modalità di rendicontazione dei costi
- Articolo 27 Liquidazione dell'anticipo del sostegno

Articolo 28 Liquidazione in acconto del sostegno
Articolo 29 Liquidazione a saldo del sostegno
Articolo 30 Stabilità delle operazioni
Articolo 31 Monitoraggio fisico e finanziario
Articolo 32 Divieto di contribuzione
Articolo 33 Impegni essenziali
Articolo 34 Impegni accessori
Articolo 35 Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni
Articolo 36 Errori palesi
Articolo 37 Revoca del sostegno
Articolo 38 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali
Articolo 39 Controlli ex post

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 40 Disposizione di rinvio
Articolo 41 Trattamento dei dati personali
Articolo 42 Rinvio dinamico
Articolo 43 Informazioni

ALLEGATI

Allegato 1 Criteri di selezione e di priorità
Allegato 2 Grado di ricettività turistica dei comuni
Allegato 3 Domanda semplificata
Allegato 4 Piano aziendale
Allegato 5 Dichiarazione dei requisiti
Allegato 6 Dichiarazione per aiuti “de minimis”
Allegato 7 Dichiarazione di assenso scritto dei proprietari

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Ai sensi del Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), di cui al Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016 n. 141/Pres., il presente bando disciplina le modalità di attuazione, con accesso individuale, della sotto misura 19.2, azione 2.4 *Servizi per l'ospitalità diffusa* della Strategia di sviluppo locale (SSL) del gruppo di azione locale (GAL) Open Leader, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 2657 del 29 dicembre 2016, in conformità al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR).

2. L'azione 2.4 *Servizi per l'ospitalità diffusa* di cui al comma 1 è finalizzata ad adeguare in quantità e qualità la ricettività all'evoluzione della domanda e favorirne la diffusione nelle aree con un'offerta insufficiente.

Articolo 2 Aree di intervento

1. Il presente bando si applica alle operazioni attuate nei seguenti Comuni del territorio di competenza del GAL Open Leader, appartenenti all'area rurale D e rientranti anche nell'Area Interna Canal del Ferro e Val Canale: Chiusaforte, Dogna, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta e Tarvisio.

Articolo 3 Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando sono individuate le seguenti strutture competenti:

- a) la struttura responsabile della sotto misura è il Servizio coordinamento politiche per la montagna della Presidenza della regione;
- b) l'ufficio attuatore è il GAL Open Leader.

Articolo 4 Operazioni attivabili e risorse finanziarie disponibili

1. Le operazioni attivabili sono quelle ad accesso individuale previste dall'azione 2.4 *Servizi per l'ospitalità diffusa*.

2. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 258.361,15 di spesa pubblica di cui quota FEASR pari a euro 111.405,32.

3. Il GAL Open Leader può assegnare ulteriori risorse al presente bando.

4. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 21 (*graduatoria*), entro la data di validità della stessa.

Articolo 5 Protezione e valutazione ambientale

1. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 21 (*graduatoria*), eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, il beneficiario presenta al GAL la valutazione dell'impatto ambientale, effettuata conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" relativamente alla valutazione ambientale strategica (VAS) e alla valutazione d'impatto ambientale (VIA).

2. Al fine di ottenere la proroga di cui al comma 1, il beneficiario presenta richiesta motivata al GAL prima della scadenza del termine di presentazione della VIA. Il GAL adotta il provvedimento di concessione della proroga entro trenta giorni dalla richiesta e lo trasmette al beneficiario entro i successivi quindici giorni.

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 6 Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono:

- a) per l'*ospitalità non professionale*: le persone fisiche;
- b) per l'*ospitalità professionale*: le micro e piccole imprese, come definite nell'allegato I del Regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione del 25.6.2014, le cooperative o le persone fisiche che al momento della presentazione della domanda di sostegno non abbiano ancora costituito l'impresa.

2. I beneficiari sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) per l'*ospitalità non professionale*:

- a.1) essere proprietari o usufruttuari dell'immobile oggetto dell'intervento;
 - b) per l'*ospitalità professionale* nel caso di impresa già costituita:
 - b.1) essere iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) come impresa turistica o pubblico esercizio;
 - b.2) avere una sede operativa nel territorio di cui all'articolo 2 (*aree di intervento*);
 - b.3) non essere impresa in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo;
 - b.4) avere la disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento per un periodo sufficiente a garantire i vincoli previsti in materia di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 30 (*stabilità delle operazioni*);
 - c) per l'*ospitalità professionale* nel caso di impresa non ancora costituita:
 - c.1) impegnarsi a costituire una micro o piccola impresa, come definita nell'allegato I del Regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione del 25.6.2014, entro i termini di cui all'articolo 20 (*istruttoria della domanda e concessione del sostegno*);
 - c.2) impegnarsi ad avere una sede operativa nel territorio di cui all'articolo 2 (*aree di intervento*);
 - c.3) impegnarsi ad iscriversi al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) come impresa turistica entro i termini di cui all'articolo 20 (*istruttoria della domanda e concessione del sostegno*);
 - c.4) avere la disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento per un periodo sufficiente a garantire i vincoli previsti in materia di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 30 (*stabilità delle operazioni*);
3. I requisiti di cui al comma 2 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avviene anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999 n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo aprile 1998, n. 173" e del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99 – "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura".

Articolo 7 Piano di sviluppo aziendale

1. Il beneficiario allega alla domanda di sostegno, a pena di inammissibilità, il piano di sviluppo aziendale (PA), redatto sulla base del modello allegato 4.

CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 8 Tipologia e aliquote del sostegno

1. Il sostegno è erogato in conto capitale a titolo di «*de minimis*», ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 352 di data 24 dicembre 2013.
2. L'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l'importo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, cioè nell'anno in corso e nel biennio precedente.
3. Gli aiuti «*de minimis*» di cui al presente bando, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (UE) 1407/2013, possono essere cumulati con aiuti «*de minimis*» concessi a norma di altri bandi o regolamenti a condizione che non superino il massimale di cui al comma 2. Qualora la concessione del sostegno di cui al comma 1 comporti il superamento del massimale «*de minimis*» di cui al comma 2 il sostegno è interamente revocato.
4. Il beneficiario allega alla domanda di sostegno una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e redatta utilizzando lo schema allegato 6, attestante gli aiuti «*de minimis*» concessi nell'arco di tre esercizi finanziari oppure di non avere ricevuto, nel periodo di riferimento, aiuti «*de minimis*».
5. Il sostegno è concesso nella percentuale massima del 60%, calcolato sulla spesa ammessa a finanziamento.
6. Il sostegno minimo richiesto dovrà essere maggiore o uguale al 35% della spesa, nel rispetto dell'effetto incentivante.
7. Il sostegno è calcolato applicando l'aliquota spettante al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria e dei controlli di cui all'articolo 20 *Istruttoria della domanda e concessione del*

sostegno.

Articolo 9 Costo minimo e massimo

1. Il costo minimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a euro 20.000,00.
2. Il costo massimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a euro 100.000,00.
3. Gli interventi ammissibili rispettano i seguenti limiti:
 - a) per gli interventi volti alla realizzazione di posti letto e al miglioramento dello standard qualitativo di quelli esistenti, il limite massimo di spesa ammissibile di euro 10.000,00 per posto letto realizzato/riqualificato;
 - b) per gli interventi volti alla creazione di servizi complementari, il limite massimo di spesa ammissibile di euro 5.000,00 per il numero di posti letto della struttura ricettiva previsti a conclusione dell'operazione e totale di euro 50.000,00.

Articolo 10 Operazioni ammissibili

1. Sono ammissibili le operazioni che prevedono la realizzazione di interventi volti:
 - a) alla realizzazione di posti letto per l'avvio o l'ampliamento di un'attività ricettiva di bed and breakfast o affittacamere¹;
 - b) al miglioramento dello standard qualitativo dell'offerta nell'ambito di un'attività ricettiva di bed and breakfast o affittacamere già in essere;
 - c) alla creazione di servizi complementari² in attività ricettive di bed and breakfast o affittacamere quali:
 - c.1) la messa a disposizione di aree dotate di attrezzature ginnico-sportive;
 - c.2) il servizio di trasporto gratuito mediante navetta;
 - c.3) la rimessa dei veicoli dei soli alloggiati;
 - c.4) la messa a disposizione, all'interno della struttura ricettiva, di saune, bagni turchi e vasche con idromassaggio, con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva, a prescindere dalla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista; resta fermo l'obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente la necessaria informazione sulla modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni e precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove è prestato il servizio e la presenza di personale addetto che eserciti la vigilanza;
 - c.5) la somministrazione di alimenti e bevande, la fornitura di giornali, riviste, cartoline e francobolli, nonché la realizzazione di strutture e attrezzature a carattere ricreativo.

Articolo 11 Requisiti di ammissibilità delle operazioni

1. Ai fini dell'ammissibilità delle domande le operazioni:
 - a) sono realizzate in uno dei Comuni di cui all'articolo 2 (*aree di intervento*);
 - b) prevedono investimenti rivolti alla creazione dei servizi complementari indicati all'articolo 10, comma 1 lettera c) per un importo minimo pari al 20% della spesa totale ammessa al sostegno;
 - c) prevedono un costo minimo ammissibile pari a euro 20.000,00.
2. Per la definizione dell'importo minimo di cui al precedente comma 1, lettera b) saranno considerati solo gli investimenti per la creazione dei servizi complementari riconducibili ai costi previsti dall'articolo 13, comma 2, lettere a.2), a.3), a.4) e a.5) del presente bando.

Articolo 12 Operazioni non ammissibili

1. Non sono considerate ammissibili le operazioni:
 - a) che comportino esclusivamente spese non ammissibili secondo il presente bando;
 - b) che non rispondano agli obiettivi definiti per l'azione 2.4 della SSL del GAL Open Leader e non siano coerenti rispetto la descrizione complessiva dell'azione stessa;

¹ Per la definizione delle strutture ricettive di bed and breakfast e di affittacamere, si rimanda agli articoli 25 e 28 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).

² Per la definizione delle attività complementari all'alloggio e servizi diversi, si rimanda all'art. 38 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).

- c) che contrastino con la normativa pertinente rispetto alla tipologia di operazione.
2. Non sono ammissibili le operazioni già portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno.
3. Ai fini della verifica di cui al comma 2, l'operazione è portata materialmente a termine all'ultima data tra le seguenti:
- per la realizzazione di opere edili: la data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto del direttore dei lavori e controfirmata dall'impresa esecutrice e dall'azienda o, in assenza, la data del protocollo in arrivo al competente ufficio comunale della comunicazione di fine lavori;
 - per gli impianti tecnologici: la data della dichiarazione di conformità;
 - per l'acquisto di beni mobili, immateriali e la fornitura di servizi: la data della fattura di saldo.
4. Ai fini della verifica di cui al comma 2 si considera l'operazione completamente attuata alla data di pagamento dell'ultima fattura di saldo.

Articolo 13 Costi ammissibili

1. Sono ammissibili, i costi:

- sostenuti dal beneficiario successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione, ad eccezione delle spese generali connesse alla progettazione dell'intervento proposto e agli studi di fattibilità, i quali possono essere sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- preventivati e necessari per la realizzazione dell'operazione finanziata;
- imputabili all'operazione finanziata qualora vi sia una diretta relazione tra costo sostenuto, operazione realizzata e obiettivi previsti;
- pertinenti rispetto all'operazione finanziata;
- identificabili, verificabili e controllabili, in particolare attraverso l'iscrizione nei registri contabili del beneficiario;
- ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.

2. Sono considerati ammissibili i costi relativi a:

- investimenti di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d) del regolamento (UE) n. 1305/2013, quali:
 - riqualificazione e ampliamento di beni immobili destinati alla realizzazione o riqualificazione di posti letto;
 - costruzione o miglioramento di beni immobili destinati alla creazione di servizi complementari;
 - acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e arredi fino a copertura del valore di mercato del bene;
 - spese generali collegate alle due voci di spesa precedenti, come onorari di progettisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità entro il limite del 10% del costo ammissibile. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese delle voci a.1), a.2) e a.3);
 - l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;
- attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti mediali;
- produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso canali radiofonici e televisivi;
- noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi all'interno di fiere, nell'ambito di eventi e manifestazioni, per campagne promozionali;
- noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi per l'organizzazione di eventi e manifestazioni a finalità informativa, divulgativa o promozionale, compresi i compensi e rimborsi spese per relatori;
- realizzazione o aggiornamento di siti web;
- consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa indicate alle lettere b), c), d) ed e);
- predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini della valutazione delle domande di aiuto, diverse da quelli di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione prevista su investimenti di cui alla lettera a), ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

3. Per operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i

beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.

Articolo 14 Costi non ammissibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 (*costi ammissibili*) non sono considerati costi ammissibili:

- a) i costi sostenuti e liquidati in data antecedente alla data della domanda di sostegno, ad eccezione delle spese generali connesse alla progettazione dell'intervento proposto e agli studi di fattibilità, i quali possono essere sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- b) i costi che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno;
- c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature o materiali usati;
- d) l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;
- e) qualsiasi tipo di intervento a carattere ordinario su immobili;
- f) l'acquisizione di beni immobili e la costruzione ex novo di beni immobili destinati alla realizzazione di posti letto;
- g) gli interventi a carattere straordinario su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni, ad eccezione di interventi a finalità turistica;
- h) l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo;
- i) l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo ad eccezione degli acquisti a finalità turistica da parte di beneficiari che presentano un progetto di ricettività di tipo professionale;
- j) le spese e gli oneri amministrativi per l'allacciamento e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
- k) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
- l) l'acquisto di animali;
- m) gli interessi passivi;
- n) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), fatti salvi i casi in cui sia effettivamente sostenuta e non sia recuperabile in base alla normativa nazionale sull'IVA;
- o) il leasing;
- p) i contributi in natura.

Articolo 15 Congruità e ragionevolezza dei costi

1. I costi, ai fini dell'ammissibilità, sono congrui e ragionevoli in funzione delle operazioni attivate. La valutazione della congruità e ragionevolezza avviene mediante la verifica della seguente documentazione, da allegare, a pena di inammissibilità dei costi medesimi, alla domanda di sostegno:

- a) per gli investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura:
 - a.1) progetto definitivo, redatto da un tecnico abilitato e depositato presso le autorità competenti ai fini dell'ottenimento delle necessarie concessioni, permessi, autorizzazioni, corredato da disegni e planimetrie;
 - a.2) relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire;
 - a.3) computo metrico estimativo analitico preventivo redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- b) per i lavori o le prestazioni particolari non previsti nel prezzario di cui alla lettera a), analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nel suddetto prezzario;
- c) per gli investimenti materiali che prevedono l'acquisto di impianti, attrezzature e macchinari, compresi gli impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici, almeno tre preventivi di spesa aventi le seguenti caratteristiche:
 - c.1) tra loro comparabili, cioè riferiti a beni aventi specifiche tecniche/caratteristiche uguali o simili e nelle medesime quantità;

- c.2) redatti su carta intestata del fornitore, datati e firmati, antecedentemente alla data di presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro;
- c.3) contenenti i seguenti elementi:
- i. i dati completi della ditta fornitrice (compresi numeri di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica e PEC);
 - ii. la descrizione e la tipologia di macchina, attrezzatura, impianto, ecc., le specifiche tecniche/caratteristiche, la capacità produttiva e il prezzo unitario;
 - iii. gli eventuali componenti accessori/optional e il loro prezzo unitario;
 - iv. il prezzo complessivo;
 - v. i tempi di consegna;
 - vi. il periodo di validità del preventivo, se del caso confermato dalla ditta fornitrice e l'eventuale garanzia,
- c.4) corredati da una relazione del beneficiario illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido sulla base del rapporto costi/benefici e dei seguenti parametri tecnico-economici:
- i. completezza delle caratteristiche funzionali;
 - ii. capacità di lavoro e della produzione;
 - iii. tempi di consegna;
 - iv. caratteristiche riferite al consumo energetico o al rispetto dell'ambiente;
 - v. assistenza tecnica;
 - vi. altri pertinenti criteri come rilevabili dai preventivi.
- Qualora la motivazione adottata per la scelta del preventivo ritenuto valido sia incompleta o non sia esauriente, in presenza di almeno tre preventivi validi, è ammesso a finanziamento il costo del preventivo con prezzo più basso. La relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso;
- d) in caso di acquisto di macchinari, attrezzature, impianti o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici, documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o tre preventivi redatti con le modalità indicate alla lettera c) finalizzata ad ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquisire, e una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta la congruità del costo;
- e) in caso di acquisizioni di beni altamente specializzati, di interventi a completamento di forniture preesistenti per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta l'impossibilità, debitamente motivata e documentata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni o i servizi, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;
- f) in caso di spese generali, in assenza del prezzario di cui alla lettera a) e di costi per interventi in beni immateriali:
- f.1) almeno tre preventivi:
- i. fra loro comparabili cioè riferite a medesimi beni, servizi e quantità;
 - ii. redatte su carta intestata dei professionisti o delle ditte fornitrici, datate e sottoscritte da professionisti o ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza fra loro;
 - iii. contenenti i seguenti elementi:
 - a) dati completi (compresi numeri di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica e PEC) del professionista o della ditta fornitrice;
 - b) dettagliata descrizione e tipologia dei servizi offerti con indicato per ciascuno di essi il relativo prezzo. Le prestazioni e attività inerenti alle analisi ambientali, alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché tutti i restanti servizi connessi con la realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione di opere edili e relativi impianti, sono suddivise in funzione delle categorie d'opera e articolate in funzione delle fasi indicate all'articolo 7 del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) dettaglio delle formule e dei parametri utilizzati per la quantificazione del corrispettivo (categoria, destinazione funzionale, ID opere, corrispondenze, identificazione delle opere,

- gradi di complessità);
 - d) prezzo complessivo;
 - e) periodo di validità;
 - f) se pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul professionista o sul fornitore (a titolo esemplificativo elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazioni esterne), sulle modalità di esecuzione del servizio o del progetto (a titolo esemplificativo piano di lavoro, figure professionali utilizzate, tempi di realizzazione) e sui costi previsti;
- f.2) nel caso non sia possibile disporre di tre preventivi, una dettagliata relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione, con la quale il beneficiario, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, allegando la relativa documentazione, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi.
2. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione di investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura, in sede di rendicontazione sono allegati, a pena di inammissibilità dei relativi costi, alle domande di pagamento in acconto e a saldo:
- a) gli stati di avanzamento dei lavori o lo stato finale dei lavori ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso;
 - b) a saldo, la documentazione attestante la funzionalità e la sicurezza dell'opera eseguita (a titolo esemplificativo agibilità, collaudi, certificazioni).
3. Il costo relativo alle prestazioni e attività inerenti a direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché tutti i restanti servizi connessi con la realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione di opere edili e relativi impianti non è superiore a quello derivante dall'applicazione del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. Non sono ammessi a finanziamento i costi relativi a offerte che non presentano le caratteristiche essenziali richieste dal comma 1 e i costi rendicontati in difformità a quanto indicato al comma 2.

Articolo 16 Complementarietà con altri strumenti dell'Unione europea

1. Ai fini della complementarietà con altri strumenti finanziari dell'Unione, in particolare con i fondi strutturali e di investimento europei, di cui al regolamento (UE) 1303/2013, della politica agricola comune, di cui al regolamento (UE) 1306/2013, e delle organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli, di cui al regolamento (UE) 1308/2013, trova applicazione quanto disposto al capitolo 14 – Informazioni sulla complementarietà del PSR 2014-2020 e al capitolo 9 - Coerenza della strategia con i programmi dei fondi SIE della SSL del GAL Open Leader.

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 17 Presentazione della domanda di sostegno

1. A pena di inammissibilità, il beneficiario presenta la domanda di sostegno e la relativa documentazione, dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR del presente bando ed entro n. 120 giorni, secondo la seguente modalità:
- a) compila e sottoscrive la domanda in formato elettronico e la carica nel portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), www.sian.it, tramite soggetto accreditato da AGEA;
 - b) trasmette copia della domanda e la documentazione di cui all'articolo 18 tramite PEC all'indirizzo openleader@interfreepec.it.
2. In caso di mancata funzionalità del SIAN, debitamente comprovata, entro il termine indicato al comma 1 il beneficiario compila, sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo indicato al comma 1 lettera b) la domanda di sostegno, redatta a pena di inammissibilità utilizzando il modello di cui all'Allegato 3 e corredata della documentazione di cui all'articolo 18 ed entro

90 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra, riproduce la domanda in formato elettronico nel SIAN secondo le modalità indicate al comma 1, lettera a).

3. I termini di cui al comma 1 sono prorogabili con deliberazione del Consiglio di amministrazione del GAL Open Leader, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Nel caso di cui al comma 2, la mancata riproduzione della domanda di sostegno in formato elettronico su SIAN entro il termine previsto, comporta la decadenza della domanda di sostegno.

5. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico.

6. La mancata costituzione del fascicolo aziendale elettronico alla data di presentazione della domanda di sostegno comporta l'inammissibilità della stessa.

7. Fermo restando il necessario possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 6 (*beneficiari e requisiti di ammissibilità*), il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

8. Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di sostegno e di pagamento avvengono esclusivamente via PEC.

9. Il beneficiario presenta a valere sul presente bando una sola domanda di sostegno. Le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili.

Articolo 18 Documentazione da allegare alle domande di sostegno

1. Alla domanda di sostegno è allegata la seguente documentazione:

a) Documentazione di carattere generale:

1. copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di sostegno, da allegare solo all'eventuale domanda trasmessa via PEC;
2. piano aziendale redatto secondo il modello allegato 4;
3. dichiarazione di un tecnico abilitato e indipendente attestante conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale, parte seconda - Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC), che l'operazione:
 - a) comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente a quanto disposto all'articolo 5 (*protezione e valutazione ambientale*) oppure
 - b) non comporta rischi per l'ambiente.
4. per le operazioni che comportano rischi per l'ambiente, ove già disponibile, valutazione dell'impatto ambientale redatta conformemente a quanto disposto dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale; in caso contrario, la valutazione dell'impatto ambientale è presentata entro il termine di cui all'art. 5 (*protezione e valutazione ambientale*);
5. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, redatta secondo il modello allegato 5, attestante in particolare:
 - a) il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 6 (*beneficiari e requisiti di ammissibilità*);
 - b) l'assenza di un ordine di recupero pendente;
 - c) che l'impresa non si trova in stato di scioglimento o liquidazione volontaria;
 - d) di essere a conoscenza che il mancato avvio e/o ampliamento dell'attività ricettiva, attestato dalla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) presso il Comune territorialmente competente, comporta la revoca del sostegno ai sensi dell'articolo 37, comma 1 (*revoca del sostegno*);
6. per le cooperative, copia del libro dei soci;
7. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e redatta utilizzando lo schema allegato 6, attestante gli aiuti «*de minimis*» concessi nell'arco di tre esercizi finanziari oppure di non avere ricevuto, nel periodo di riferimento, aiuti «*de minimis*»;
8. in caso di titolarità di diritto personale di godimento, copia del relativo contratto;
9. in caso di proprietà e in caso di titolarità di diritto personale di godimento, dichiarazione rispettivamente dei proprietari e dei goditori, di assenso ad eseguire miglioramenti, addizioni e

trasformazioni dell'immobile e a svolgere l'attività ricettiva a cui la domanda è finalizzata, per il periodo del vincolo di destinazione del bene oggetto dell'aiuto, secondo il modello di dichiarazione di cui all'Allegato 7;

10. dichiarazione di un tecnico abilitato attestante l'idoneità dell'immobile rispetto all'attività ricettiva per la quale viene presentata la domanda di sostegno, anche in relazione alla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche (con riferimento alla situazione di fatto e alle modifiche previste con i lavori di cui al progetto);

b) Documentazione relativa alla realizzazione di opere edili o ad esse assimilate:

1. documentazione in dettaglio indicata all'articolo 15, comma 1, lettera a);
2. nel caso di lavori o prestazioni non previste nel prezzario regionale dei lavori pubblici: documentazione in dettaglio indicata all'articolo 15, comma 1, lettera b);
3. qualora il beneficiario sia già in possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori con indicati gli estremi delle stesse;
4. qualora il beneficiario non sia in possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante che per l'intervento sono state richieste/presentate ma non ancora rilasciate le necessarie autorizzazioni/comunicazioni;

c) Documentazione relativa all'acquisto di impianti, attrezzature, macchinari, impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici:

1. documentazione in dettaglio indicata all'articolo 15, comma 1, lettere c), d) ed e), in funzione del tipo di operazione programmata;

d) Documentazione relativa ad investimenti immateriali quali le spese tecniche, le consulenze, gli studi di fattibilità, o similari, se non indicati nel prezzario regionale di cui alla lettera b):

1. documentazione in dettaglio indicata all'articolo 15, comma 1, lettera f);

e) Documentazione relativa all'attribuzione dei punteggi

1. *punteggio g) accessibilità*: scheda tecnico-illustrativa di un tecnico abilitato che descrive l'accessibilità della struttura ricettiva che dovrà essere garantita a conclusione dell'operazione;
2. *punteggio h) integrazione con l'offerta già presente*: accordi scritti tra il richiedente e altri operatori del territorio che dimostrino l'integrazione della struttura con il sistema turistico, agricolo, artigianale e con strutture sportive e culturali;
3. *punteggio i) contributo alla qualità architettonica e urbanistica*: scheda tecnico-illustrativa di un tecnico abilitato che dimostri il valore storico, artistico, ambientale della struttura oggetto di intervento, il pregio paesaggistico della località ove è ubicato l'edificio e descriva gli arredi dell'artigianato locale di cui si prevede l'acquisto;
4. *punteggio j) interventi che migliorano la qualità ambientale*: scheda tecnico-illustrativa di un tecnico abilitato che dimostri come l'intervento migliori la qualità ambientale ed idonea documentazione di supporto (certificazione energetica ante intervento, documentazione che evidenzii l'impiego di materiale legnoso certificato (PEFC));

2. La documentazione di cui al comma 1, lettera a) è allegata alla domanda di sostegno a pena di inammissibilità.

3. La documentazione di cui all'articolo 15 (*congruità e ragionevolezza dei costi*) è allegata alla domanda di sostegno a pena di inammissibilità del costo medesimo.

4. La documentazione di cui al comma 1, lettera e) è allegata alla domanda di sostegno a pena di non attribuzione del relativo punteggio.

5. Potranno essere richiesti dal GAL, entro tempi stabiliti che saranno successivamente comunicati, eventuali elaborati grafici e/o ulteriore documentazione ritenuta necessaria per concludere l'istruttoria della domanda di sostegno.

Articolo 19 Criteri di selezione e di priorità

1. I sostegni sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria in applicazione dei criteri di selezione e di priorità individuati nel presente bando.

2. Ai fini della selezione degli interventi ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 21, vengono applicati i seguenti criteri di selezione, descritti all'Allegato 1:

- a) localizzazione
- b) caratteristiche del richiedente
- c) imprenditoria giovanile
- d) imprenditoria femminile
- e) tipologia di intervento
- f) accessibilità
- g) integrazione con l'offerta già presente
- h) contributo alla qualità architettonica e urbanistica
- i) interventi che migliorano la sostenibilità ambientale
- j) percentuale di apporto di risorse proprie.

3. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.

4. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 30 punti non è ammessa a finanziamento.

5. In caso di parità di punteggio tra due o più domande il criterio di priorità è individuato nel maggior numero di posti letto realizzati, in caso di ulteriore parità, nell'età del beneficiario (con priorità al più giovane) e, in caso di ulteriore parità, nell'ordine cronologico di presentazione della domanda di sostegno.

Articolo 20 Istruttoria della domanda e concessione del sostegno

1. Il GAL, entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, verifica la completezza e la correttezza della domanda, valutando, in particolare:

- a) che sussistano i requisiti di ammissibilità del beneficiario e dell'operazione;
- b) che la documentazione prevista a corredo della domanda sia completa;
- c) che la compilazione del PA di cui all'articolo 7 (*piano aziendale*) sia corretta;
- d) che le operazioni e gli interventi proposti siano coerenti e funzionali rispetto alle finalità della domanda, agli obiettivi che si intendono perseguire e ai risultati attesi;
- e) che i costi degli interventi previsti per l'attuazione delle operazioni siano:
 - 1) imputabili alle operazioni e agli interventi proposti;
 - 2) pertinenti rispetto alle operazioni e agli interventi previsti;
 - 3) congrui e ragionevoli rispetto alle caratteristiche e alla dimensione dell'operazione;
 - 4) necessari per l'attuazione delle operazioni e degli interventi proposti;
 - 5) ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria in particolare in termini di economicità e di efficienza;

f) la sussistenza della dichiarazione del tecnico abilitato sulla presenza o meno di rischi per l'ambiente.

2. Il GAL richiede eventuali integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di sostegno, assegnando al beneficiario un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

3. Il GAL, entro il termine di cui al comma 1, adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, lo trasmette in copia alla Struttura responsabile e lo pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

4. Il GAL concede il sostegno entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.

5. Nel caso di impresa non ancora costituita, il richiedente ha l'obbligo di costituirla tramite l'iscrizione al Registro delle Imprese prima della concessione del sostegno di cui al precedente comma.

6. Nel caso in cui le operazioni comportino rischi per l'ambiente, il GAL concede il sostegno entro trenta giorni dalla presentazione della valutazione dell'impatto ambientale con esito favorevole di cui all'articolo 5 (*protezione e valutazione ambientale*).

Articolo 21 Graduatoria

1. La graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.

2. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:

- a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione delle operazioni previste nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;
- b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque le operazioni previste. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati

prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;

c) rinunciare al sostegno.

3. Il GAL, entro quindici giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, chiede al beneficiario di comunicare, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, la scelta effettuata tra quelle indicate al comma 2.

CAPO V ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Articolo 22 Avvio e conclusione

1. Le operazioni finanziate vengono avviate, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, entro tre mesi dalla data del provvedimento medesimo.

2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1 fa fede la data più favorevole tra le seguenti:

a) per operazioni in beni mobili o immateriali la data dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi;

b) per operazioni in beni immobili, la data di inizio attività protocollata in arrivo dal Comune competente o la data delle autorizzazioni o delle comunicazioni previste dalla normativa vigente.

3. Il beneficiario trasmette al GAL, entro trenta giorni dall'avvio delle operazioni ammesse a finanziamento, la documentazione di cui al comma 2, qualora non sia già stata allegata alla domanda di sostegno. Per la documentazione di cui al comma 2 lettera b), il beneficiario può presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso delle autorizzazioni o la trasmissione delle comunicazioni o dichiarazioni previste dalla normativa vigente, con i relativi estremi.

4. Le operazioni sono concluse e rendicontate, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, fatta salva la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 23 (*proroghe*), entro i seguenti termini massimi, decorrenti dalla data del provvedimento medesimo:

a) nove mesi per operazioni che prevedono interventi in beni mobili o immateriali;

b) quindici mesi per operazioni che prevedono interventi in beni immobili, con costo totale ammesso inferiore o uguale a 60.000,00 euro;

c) diciotto mesi per operazioni che prevedono interventi in beni immobili, con costo totale ammesso superiore a 60.000,00 euro.

5. La conclusione delle operazioni presuppone:

a) l'effettivo avvio dell'attività ricettiva per la quale è stato concesso il sostegno secondo quanto previsto dall'articolo 37 della L.R. 21/2016, o, nel caso di attività esercitata precedentemente alla domanda di sostegno, la comunicazione di modifica dell'attività ricettiva;

b) nel caso di nuovi affittacamere professionali, l'iscrizione dell'avvio dell'attività nel Registro Imprese della C.C.I.A.A. (avvio dell'attività o ampliamento delle attività svolte).

Articolo 23 Proroghe

1. Il termine di conclusione e rendicontazione delle operazioni è prorogabile, su richiesta del beneficiario, da presentarsi al GAL entro il termine stesso, per:

a) cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, come definite dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

b) motivi imprevisi o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentati.

2. Il GAL concede la proroga di cui al comma 1, tenuto conto dell'avanzamento degli obiettivi di spesa e di risultato fino ad un massimo di:

a) tre mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in beni mobili o immateriali, indipendentemente dall'importo del costo totale ammesso;

b) quattro mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in beni immobili il cui costo totale ammesso sia di importo inferiore o uguale a 60.000,00 euro;

c) sei mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in beni immobili il cui costo totale ammesso sia di importo superiore a 60.000,00 euro.

3. Il GAL con proprio provvedimento concede la proroga di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta e lo comunica al beneficiario entro i quindici giorni successivi alla data di adozione.

Articolo 24 Varianti sostanziali

1. Sono varianti sostanziali delle operazioni finanziate:
 - a) la modifica della sede dell'operazione finanziata entro i limiti territoriali del GAL, ad esclusione del mero riposizionamento sul sito individuato dal beneficiario nella domanda di sostegno;
 - b) la modifica della destinazione d'uso di beni immobili, se coerente con le finalità e gli obiettivi dell'operazione finanziata;
 - c) la modifica di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi migliori caratteristiche tecniche e funzionali ed aventi le stesse finalità previste dall'operazione finanziata;
 - d) le modifiche tecniche e le modifiche relative alle modalità di attuazione dell'operazione che comportano, fatto salvo quanto disposto all'articolo 25 (*varianti non sostanziali*), comma 1, lettera b), una riduzione del costo totale in misura compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento;
 - e) le modifiche collegate all'applicazione dei criteri di selezione e dei relativi punteggi assegnati ai fini della formazione della graduatoria;
 - f) le modifiche collegate agli obiettivi e ai risultati attesi.
2. La percentuale di cui al comma 1, lettera d) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'articolo 13 (*costi ammissibili*), comma 2, lettera a.3).
3. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuove operazioni o di interventi non previsti nelle operazioni ammesse a finanziamento.
4. La richiesta di autorizzazione della variante di cui al comma 1 è presentata dal beneficiario al GAL prima dell'esecuzione della variante, prima della fatturazione nel caso di acquisti o di installazione di impianti, oppure, in caso di lavori edilizi o assimilabili, entro la data di presentazione della richiesta o deposito ai competenti uffici delle relative richieste di autorizzazioni, dichiarazioni o comunicazioni. La richiesta di autorizzazione è corredata, a pena di inammissibilità della variante, della seguente documentazione:
 - a) relazione di variante, datata e firmata, contenete le motivazioni e una dettagliata descrizione della variante, se la variante comporta una modifica degli obiettivi, dei risultati previsti, dei criteri/punteggi assegnati in sede di ammissibilità, un quadro di raffronto, declinato per singola operazione, dei costi ammessi a finanziamento e quelli di variante, il cronoprogramma;
 - b) per opere edili e impianti, progetto di variante con allegato eventuale computo metrico estimativo di variante redatto ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a.3);
 - c) eventuale analisi dei prezzi redatta ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b);
 - d) eventuali preventivi e documentazione allegata come disposto dall'articolo 15, comma 1, lettere c), d), e) ed f).
5. Il GAL, entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 4:
 - a) valuta:
 1. la pertinenza della variante proposta rispetto all'operazione oggetto del sostegno;
 2. la congruità e ragionevolezza di eventuali ulteriori costi proposti per l'esecuzione della variante;
 3. il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, dell'operazione e degli interventi che la compongono;
 4. il mantenimento dei punteggi assegnati in sede di selezione della domanda, o in caso di riduzione degli stessi, il mantenimento del punteggio minimo previsto, di cui all'articolo 19, comma 4 (*criteri di selezione e di priorità*), e il mantenimento, in graduatoria, della posizione utile al finanziamento della domanda;
 5. il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei risultati previsti e derivanti dalla realizzazione dell'intervento modificato;
 6. il rispetto della conformità ai principi e alle finalità della SSL, al regolamento di attuazione, alla scheda di misura, alla tipologia di operazione.
 - b) adotta il provvedimento di autorizzazione o di rigetto della variante sostanziale.
6. Il provvedimento di autorizzazione della variante sostanziale contiene:
 - a) la conferma o la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo totale ammesso e del sostegno concesso rimandando alle disponibilità della SSL le eventuali economie derivanti dall'autorizzazione all'esecuzione delle varianti;
 - b) l'eventuale modifica, solo in riduzione, del punteggio attribuito a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione e di priorità;

- c) la rideterminazione, eventuale ed esclusivamente in diminuzione, delle tempistiche fissate per la conclusione e rendicontazione dell'operazione;
 - d) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione delle operazioni e degli interventi;
 - e) la modifica o l'integrazione degli impegni a carico del beneficiario;
 - f) la comunicazione alla Struttura responsabile di eventuali economie finanziarie derivanti dalla autorizzazione all'esecuzione della variante.
7. Non sono autorizzate le varianti che comportano:
- a) la modifica del beneficiario fatti salvi i casi di cui all'articolo 13 del regolamento di attuazione;
 - b) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, delle operazioni e degli interventi;
 - c) la riduzione del punteggio assegnato al di sotto della soglia minima prevista per l'ammissibilità a finanziamento;
 - d) una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento;
 - e) la riduzione del costo totale, a seguito della variante proposta, in misura superiore alle percentuali indicate al comma 1, lettera d).
8. Le varianti autorizzate non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile né del sostegno concesso.
9. L'esecuzione di varianti non autorizzate comporta la non ammissibilità a finanziamento dei relativi costi e nei casi di cui al comma 7, anche la decadenza dal sostegno.

Articolo 25 Varianti non sostanziali

1. Si considerano varianti non sostanziali:
- a) la riduzione o l'aumento del costo dell'operazione ritenuto ammissibile a finanziamento inferiore al 10 per cento quale conseguenza:
 - 1. di interventi, disposti dal direttore dei lavori, relativi ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche migliorative per beni immobili e impianti;
 - 2. del cambio di preventivo o del fornitore, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene, per i beni mobili o immateriali;
 - b) le modifiche al quadro economico originario dell'operazione ammessa a finanziamento quale conseguenza della riduzione del prezzo degli interventi realizzati in conformità a quanto programmato.
2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuove operazioni o di interventi non previsti dalle operazioni ammesse a finanziamento.
3. La percentuale di cui al comma 1, lettera a) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'articolo 13 (*costi ammissibili*), comma 2, lettera a.3).
4. La variante di cui al comma 1 viene comunicata da parte del beneficiario al GAL contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo del sostegno.
5. Il GAL approva, anche parzialmente, la variante non sostanziale, con proprio provvedimento contenente, a seconda dei casi:
- a) la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo complessivo ammesso e del sostegno concesso e rimanda alle disponibilità della SSL le eventuali economie derivanti dall'approvazione all'esecuzione delle varianti;
 - b) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni per l'attuazione degli interventi;
 - c) la modifica o l'integrazione degli impegni a carico del beneficiario;
 - d) la comunicazione alla Struttura responsabile di eventuali economie finanziarie derivanti dall'approvazione stessa.
6. Le varianti non sostanziali non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile e del sostegno concesso.

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Articolo 26 Modalità di rendicontazione dei costi

1. I costi sostenuti dal beneficiario sono ammissibili se comprovati da fatture o altra equipollente documentazione fiscale di data successiva alla presentazione della domanda di sostegno. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:
- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra

documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento.

- b) Assegno. L’assegno deve essere sempre emesso con la dicitura “non trasferibile”, il beneficiario deve trasmettere l’originale dell’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell’assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, il beneficiario trasmette anche copia della “traenza” del pertinente titolo rilasciata dall’istituto di credito.
 - c) Carta di credito e/o bancomat. Il beneficiario deve trasmettere l’originale dell’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
 - d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Il beneficiario deve trasmettere la copia della ricevuta del bollettino, unitamente all’estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
 - e) Vaglia postale. Il pagamento è ammesso a condizione che sia effettuato tramite conto corrente postale e sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall’estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
 - f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice). Il beneficiario trasmette l’originale del MAV.
 - g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. Il beneficiario trasmette copia del modello F24 con la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell’ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
2. La fattura o altra equipollente documentazione fiscale presentata ai fini della rendicontazione, indica:
- a) l’oggetto dell’acquisto o i lavori eseguiti e il relativo costo;
 - b) il numero seriale o di matricola, in funzione della tipologia del bene;
 - c) che la fattura è stata utilizzata ai fini della rendicontazione del sostegno richiesto a valere sul PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, misura 19, sotto misura 19.2, azione 2.4.
3. Non sono ammessi pagamenti in contanti e tramite carte prepagate. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente o postale intestato (o cointestato) al beneficiario.

Articolo 27 Liquidazione dell’anticipo del sostegno

1. Il beneficiario può chiedere la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50 per cento del sostegno concesso.
2. La domanda di pagamento dell’anticipo è presentata al GAL in formato elettronico sul SIAN ed è corredata dalla seguente documentazione:
 - a) garanzia bancaria o equivalente stipulata a favore dell’organismo pagatore per un importo pari al 100 per cento della somma richiesta;
 - b) documentazione attestante l’avvio dell’operazione di cui all’articolo 22 (*Avvio e conclusione*), se non già inviata ai sensi dell’articolo medesimo.
3. Il GAL, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento, verifica:
 - a) che la domanda sia compilata in modo corretto;
 - b) che la documentazione allegata alla domanda di pagamento sia corretta e completa;
 - c) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all’articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014.
4. Il GAL può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione.

5. Sulla base dell'istruttoria e dei controlli svolti ai sensi del comma 3 il GAL, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'anticipo e per le domande di pagamento ritenute ammissibili, predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione indicando, per ciascuna di esse l'importo dell'anticipo e le motivazioni che ne hanno comportato l'eventuale riduzione.
6. Il GAL adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento dell'anticipo ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 10 bis della legge regionale 241/1990.
7. Entro trenta giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 5, l'Autorità di gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.
8. Il beneficiario è tenuto al pagamento degli interessi maturati sull'importo derivante dalla differenza tra l'anticipo liquidato e l'anticipo effettivamente spettante nel caso di:
 - a) realizzazione dell'operazione con costo complessivo sostenuto e ammesso inferiore a quello previsto e ammesso a finanziamento a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo;
 - b) richiesta di autorizzazione di varianti sostanziali o di approvazione di varianti non sostanziali che comportano o hanno comportato una riduzione del costo ammesso dell'operazione a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo.
9. Gli interessi di cui al comma 8 sono calcolati a decorrere dalla data di liquidazione dell'anticipo.
10. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'anticipo liquidato e al pagamento degli interessi nel caso in cui l'operazione finanziata sia stata realizzata in misura inferiore all'anticipo liquidato.

Articolo 28 Liquidazione in acconto del sostegno

1. Il beneficiario presenta la domanda di pagamento, in acconto, in formato elettronico sul SIAN.
2. Il beneficiario può chiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione delle operazioni, la liquidazione di due acconti del sostegno concesso nei seguenti casi:
 - a) dopo aver sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti;
 - b) dopo aver sostenuto almeno l'80 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti.
3. La liquidazione del primo acconto è comprensiva dell'eventuale anticipo concesso.
4. Alla domanda di pagamento dell'acconto il beneficiario allega la documentazione di seguito indicata:
 - a) copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di pagamento;
 - b) se non già pervenuta, dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione degli interventi con indicati gli estremi delle stesse;
 - c) fatture o altra equipollente documentazione fiscale, distinte tra investimenti relativi alla realizzazione di servizi accessori, investimenti per la creazione di posti letto e investimenti per la riqualificazione di posti letto esistenti;
 - d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 26 del presente bando;
 - e) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
 - f) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate;
 - g) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
 - h) dettagliata relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenete i seguenti elementi essenziali:
 - h.1) descrizione dell'operazione al momento realizzata;
 - h.2) elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato in acconto;
 - h.3) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi al momento sostenuti coerente con la documentazione prodotta in acconto;
 - h.4) previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione;
 - i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 445/2000 attestante:

- i.1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - i.2) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
 - j) per gli interventi che hanno ottenuto il punteggio per il miglioramento della sostenibilità ambientale - utilizzo di materiale legnoso certificato: documentazione attestante l'utilizzo del materiale legnoso certificato e che l'impresa fornitrice sia in possesso di certificazione di catena di custodia;
5. Il GAL, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento verifica:
- a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;
 - b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità da parte del beneficiario e delle operazioni finanziate;
 - c) l'avvenuta realizzazione, anche parziale, dell'operazione rendicontata;
 - d) i pagamenti effettuati;
 - e) la conformità dell'operazione, anche se realizzata parzialmente, con quella per la quale è stato concesso il sostegno;
 - f) il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, se verificabili;
 - g) il rispetto del divieto di pluricontribuzione e di contribuzione di cui all'articolo 32 (*divieto di contribuzione*);
 - h) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014;
6. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5 il GAL effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, che devono essere riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:
- a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 9;
 - b) il GAL ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.
7. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5 il GAL verifica che i costi siano:
- a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;
 - b) preventivati in domanda di sostegno;
 - c) imputabili all'operazione finanziata e vi sia una diretta imputazione dei costi sostenuti all'operazione al momento realizzata e agli obiettivi individuati;
 - d) pertinenti all'operazione al momento realizzata;
 - e) congrui e commisurati all'entità dell'operazione.
8. Il GAL può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
9. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi 5, 6 e 7 l'organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato, svolge a campione i controlli di revisione e i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014.
10. In pendenza dei controlli di cui al comma 9 i termini del procedimento sono sospesi.
11. Ai sensi dell'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, qualora l'importo liquidabile al beneficiario sulla base della domanda di pagamento e del provvedimento di concessione supera di più del 10 per cento l'importo liquidabile dopo le verifiche di ammissibilità, di cui ai commi 5, 6 e 7, dei costi riportati nella domanda di pagamento, il GAL applica una riduzione dell'importo del sostegno liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo pari all'importo totale del sostegno e non va oltre la revoca totale del sostegno. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se il GAL accerta che il beneficiario non è responsabile.
12. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, il GAL, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di pagamento:
- a) svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'acconto;
 - b) predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di gestione, all'organismo pagatore la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili indicando, per ciascuna di esse:
 - b.1) l'importo dei costi sostenuti e ammessi a finanziamento e l'importo del sostegno liquidabile;

b.2) le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione del costo ammesso e del sostegno liquidabile;

b.3) lo storno delle eventuali economie e il rimando delle stesse alle disponibilità della SSL;

13. Il GAL adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 10 bis della legge regionale 241/1990 e comunica le economie derivanti alla struttura responsabile.

14. Entro trenta giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 12, l'Autorità di gestione predispose gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

Articolo 29 Liquidazione a saldo del sostegno

1. Il beneficiario, entro il termine fissato per la conclusione dell'operazione di cui all'articolo 22 (*avvio e conclusione*), presenta la domanda di pagamento a saldo in formato elettronico sul SIAN allegando la documentazione di seguito indicata:

- a) copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di pagamento;
- b) se non già pervenuta, dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione degli interventi con indicati gli estremi delle stesse;
- c) fatture o altra equipollente documentazione fiscale, distinte tra investimenti relativi alla realizzazione di servizi accessori, investimenti per la creazione di posti letto e investimenti per la riqualificazione di posti letto esistenti;
- d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 26 (*modalità di rendicontazione dei costi*);
- e) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
- f) copia completa del progetto relativo ad eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
- g) comunicazione delle eventuali varianti non sostanziali;
- h) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate;
- i) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra il costo sostenuto a consuntivo e gli interventi realizzati e attestante, nel caso sia stato attribuito il relativo punteggio, l'accessibilità alle persone disabili;
- j) per opere edili: certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori e controfirmata dall'impresa esecutrice e dal beneficiario;
- k) ove previsto copia della dichiarazione di fine lavori e della richiesta di agibilità;
- l) per impianti tecnologici: copia della certificazione di conformità;
- m) per gli interventi di miglioramento della sostenibilità ambientale: certificazione energetica ex post, documentazione attestante l'utilizzo del materiale legnoso certificato e che l'impresa fornitrice sia in possesso di certificazione di catena di custodia;
- n) limitatamente alle nuove imprese e cooperative, prospetto contenente i seguenti dati: numero dipendenti assunti a tempo indeterminato, matricola INPS e INAIL, indirizzo della sede operativa qualora non coincidente con la sede legale, tipologia di CCNL applicato al personale;
- o) dettagliata relazione conclusiva, redatta dal beneficiario contenente i seguenti elementi essenziali:
 - o.1) descrizione dell'operazione realizzata, con particolare riguardo agli elementi che hanno concorso a determinare il punteggio assegnato al progetto in sede di domanda di sostegno;
 - o.2) elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato;
 - o.3) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costo sostenuti coerente con la documentazione prodotta a rendiconto;
- p) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:
 - p.1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - p.2) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;

- q) dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante l'avvio dell'esercizio dell'attività ricettiva e/o la modifica dell'attività conseguente all'ampliamento della capacità ricettiva e l'avvio dei servizi complementari previsti dal progetto;
2. Il GAL, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento verifica:
- la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;
 - il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario e delle operazioni finanziate;
 - l'avvenuta realizzazione dell'operazione rendicontata;
 - l'avvenuta completa attuazione del PA di cui all'articolo 7 (*piano di sviluppo aziendale*) e delle operazioni previste in domanda di sostegno;
 - i pagamenti effettuati;
 - la conformità dell'operazione con quella per la quale è stato concesso il sostegno;
 - il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario;
 - il rispetto del divieto di pluricontribuzione e di contribuzione di cui all'articolo 32 (*divieto di contribuzione*);
 - che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014.
3. Il GAL può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
4. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 2 il GAL effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:
- l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui all'articolo 28 (*liquidazione in acconto del sostegno*) comma 9;
 - il GAL ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.
5. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 2 il GAL verifica che i costi siano:
- sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;
 - preventivati in domanda di sostegno;
 - imputabili all'operazione finanziata e all'operazione realizzata, nonché agli obiettivi individuati;
 - pertinenti all'operazione realizzata;
 - congrui e commisurati all'entità dell'operazione.
6. Alla liquidazione a saldo dei sostegni si applica l'articolo 28 (*liquidazione in acconto del sostegno*), commi da 9 a 14.

Articolo 30 Stabilità delle operazioni

1. In conformità all'articolo 13 del regolamento di attuazione, i beneficiari si impegnano al rispetto del vincolo quinquennale e degli altri vincoli previsti in materia di stabilità delle operazioni.

Articolo 31 Monitoraggio fisico e finanziario

1. Il beneficiario su richiesta del GAL, trasmette mediante PEC o mediante compilazione su SIAN, i seguenti dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione finanziata:

- l'importo dei costi sostenuti nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi: fornitore, data e numero fattura, oggetto della stessa;
- l'importo dei costi liquidati nel periodo di riferimento, indicando per ciascuno di essi la data e il numero del pagamento;
- l'importo del costo sostenuto complessivamente dall'inizio dell'operazione;
- i dati fisici inerenti all'avanzamento dell'opera;
- ogni altro elemento ritenuto utile dal GAL e comunicato prontamente al beneficiario.

Articolo 32 Divieto di pluricontribuzione

1. Gli interventi finanziati in attuazione del presente bando non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013

e dall'articolo 48 del regolamento (UE) n. 809/2014.

Articolo 33 Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 di data 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni essenziali:
 - a) non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30 per cento;
 - b) rispettare la normativa in materia di de minimis;
 - c) effettuare investimenti per servizi accessori pari o superiori al 20 per cento del costo ammesso.
3. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dal sostegno. Il GAL revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
4. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

Articolo 34 Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 di data 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale dal sostegno. Il GAL revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

Articolo 35 Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni

1. Una domanda di sostegno o di pagamento o una dichiarazione può essere ritirata, ritirata parzialmente o rettificata, in qualsiasi momento.
2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, ritiro parziale o rettifica, in formato elettronico sul SIAN.
3. Il GAL prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro, ritiro parziale o rettifica di cui al comma 1.
4. Non è ammesso il ritiro parziale o la rettifica della domanda di sostegno, di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario è già stato informato:
 - a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
 - b) che è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco;
 - c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

Articolo 36 Errori palesi

1. Le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dal GAL sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Sono errori palesi quelli:
 - a) che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
 - b) che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo dalle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso del GAL o dell'Organismo pagatore.
3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto del GAL su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione del GAL.

Articolo 37 Revoca del sostegno

1. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui agli articoli 33 (*Impegni essenziali*) e 34 (*Impegni accessori*) il GAL avvia il procedimento di revoca totale o parziale del sostegno e lo comunica al beneficiario.
2. Il GAL trasmette al beneficiario e alla struttura responsabile, il provvedimento di revoca di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore e, per quanto non previsto si applicano per analogia gli articoli 49 e 50 della legge

regionale 7/2000.

Articolo 38 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1306/2013 si considerano cause di forza maggiore e circostanze eccezionali i seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'immobile destinato all'attività ricettiva;
- d) la distruzione fortuita dell'immobile destinato all'attività ricettiva;
- e) l'esproprio dell'immobile destinato all'attività ricettiva se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

2. Il beneficiario comunica al GAL i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.

3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) 640/2014.

Articolo 39 Controlli ex post

1. L'organismo pagatore o l'eventuale soggetto dallo stesso delegato effettua i controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni, di cui agli articoli 33 (*Impegni essenziali*) e 34 (*Impegni accessori*) per i quali il beneficiario è tenuto al rispetto anche dopo la liquidazione del sostegno.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 40 Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, la legge regionale 241/1990 e il "Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4." approvato con DPR 141/Pres del 7 luglio 2016.

Articolo 41 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Articolo 42 Rinvio dinamico

1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Articolo 43 Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al GAL Open Leader, telefono 0428 90148, email info@openleader.it, PEC openleader@interfreepec.it.

2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sui siti web del GAL Open Leader www.openleader.it e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it.